



17785-23

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

ELISABETTA ROSI - Presidente -
VITTORIO PAZIENZA
ENRICO MENGONI
MARIA BEATRICE MAGRO - Relatore -
MARIA CRISTINA AMOROSO

Sent. n. sez. 284/2023
UP - 08/02/2023
R.G.N. 34017/2022

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) (omissis) ato a (omissis)

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere in generalità e
gli altri dati identificativi.
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in corso.
 disposto di dolo
 a dolo
 imposto dalla legge

avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di MESSINA

IL PUNTO DI VISTA DEL RELATORE,
Luigi Mariani

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DOMENICO SECCIA

che ha concluso

riportandosi alle conclusioni già depositate, chiede che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

udito il difensore

L'avvocato (omissis) si associa alle richieste del Sost. Proc. Gen. e si riporta alle conclusioni che deposita unitamente alla nota spese specificando che la parte civile è ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato.

L'avvocato (omissis) al termine del proprio intervento, insiste nell'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. (omissis) (omissis) ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale veniva condannato per il reato di cui all'art. 609 bis cod. pen., commesso ai danni (omissis) (omissis)

2.1. Il ricorrente deduce violazione degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., in quanto il giudice aveva rigettato l'istanza di rinvio dell'udienza del 16/04/2019, per impedimento dell'imputato, così violando il suo diritto alla difesa, impedendogli di intervenire al processo, sebbene l'impedimento risultasse da certificato medico pervenuto tempestivamente, con il quale veniva diagnostica "coxalgia con sciatalgia omolaterale" e relativa prognosi di giorni cinque e prescrizione farmacologica. Rileva il ricorrente che il giudice di merito, nel rigettare l'istanza di rinvio, ha sostituito alla valutazione medico-scientifica in ordine alla patologia che ha costituito l'impedimento, una propria scienza privata e nozioni di comune esperienza, senza tenere conto che, in concreto, il ricorrente era impossibilitato a recarsi presso la Corte di appello di Messina, in quanto uscito dall'ospedale alle ore 10.54 del giorno prima dell'udienza, ossia il 15/04/2019, privo di patente, perché sottoposto a sorveglianza speciale, e trascurando il fatto che il ricorrente aveva manifestato il consenso alla sospensione dei termini di prescrizione.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce, in ordine alla responsabilità, mancata assunzione della prova decisiva e mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in quanto il giudice di primo grado ha revocato l'ordinanza di ammissione delle prove richieste dall'imputato ed impedito l'esame dell'imputato. Non è stata neppure disposta l'acquisizione del verbale di interrogatorio, richiesta ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. Allo stesso modo la Corte territoriale ha ritenuto ultronea e mossa da finalità puramente esplorative la riapertura dibattimentale volta ad escutere gli agenti di polizia penitenziaria di turno nel momento in cui sarebbero state poste in essere le condotte abusive, che ben avrebbero potuto fornire elementi probatori decisivi, dato che la loro postazione sia nelle ore diurne che notturne era adiacente alla porta d'ingresso della cella. Il giudice, quindi, ha fondato la decisione esclusivamente sulle dichiarazioni della parte offesa, considerato che l'unico teste escusso, il detenuto presente nella stessa cella dove si sarebbero verificate le presunte molestie, (omissis), ha dichiarato di non aver notato nulla. Pertanto le dichiarazioni della parte offesa sono rimaste prive di ogni riscontro né è stata effettuata alcuna valutazione in ordine alla credibilità del narrato della vittima del reato di violenza sessuale.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. La parte civile deposita conclusioni e nota spese specificando di essere ammessa a patrocinio dello Stato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. In ordine alla prima doglianza, si ricorda che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, è legittimo il provvedimento con cui il giudice di merito, investito di una richiesta di rinvio per impedimento dell'imputato a comparire con allegato certificato medico che si limiti ad attestare una infermità di per sé non invalidante e la prognosi, senza nulla affermare in ordine all'impossibilità fisica assoluta di comparire, abbia ritenuto l'insussistenza del dedotto impedimento (Sez.5, n. 37440 del 20/07/2021, Rv. 281949 - 01; Sez.6, n. 54424 del 27/04/2018, Rv. 274680).

Nel caso in disamina, il Tribunale di Messina, all'udienza del 16/04/2019, aveva rigettato l'istanza di rinvio per impedimento dell'imputato trasmessa dall'avvocato di fiducia e datata 15/04/2019, atteso che dalla documentazione prodotta non si evinceva un'incapacità di movimento dell'imputato in termini di assolutezza. La Corte territoriale, condividendo le ragioni indicate dal giudice di primo grado, ha ritenuto insussistente una condizione di compromissione della salute dell'imputato tale da impedirgli di comparire, posto che la certificazione prodotta in giudizio dal difensore, consistente nella refertazione effettuata dal Triage del pronto soccorso dell'Ospedale I (omissis) non documenta una impossibilità "assoluta" ma attesta una "coxalgia con sciatalgia omolaterale", peraltro diagnosticata in pochi minuti dalle ore 10:41 alle ore 10:54 con un codice di accesso di tipo "verde".

1.2. In ordine alla seconda doglianza, relativa alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, deve essere ricordato che, nel giudizio di appello, essa costituisce un istituto eccezionale fondato sulla presunzione che l'indagine istruttoria sia stata esauriente mediante le acquisizioni del dibattimento di primo grado, sicché il potere del giudice di disporre la rinnovazione è subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga, contro la predetta presunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820). L'esercizio di un simile potere è affidato al prudente apprezzamento del giudice di appello, restando incensurabile nel giudizio di legittimità se adeguatamente motivato (Sez. 3, n. 6595 del 06/04/1994, Farnese, Rv. 198068; Sez. 3, n. 7908 del 29/07/1993, Giuffida, Rv. 194487).

Nel caso di specie la Corte territoriale ha ritenuto che il compendio probatorio fosse completo e pienamente affidabile, di talché la riapertura dell'istruttoria dibattimentale volta all'acquisizione delle prove indicate nell'atto di appello del ricorrente avrebbe perseguito finalità meramente esplorative; in particolare il giudice ha ritenuto che, anche a voler ritenere fondato quanto asserito dalla difesa in ordine alla scarsezza di contenuti della deposizione del testimone compagno di cella, (omissis) quanto da quest'ultimo riferito fosse già idoneo e sufficiente a fondare il giudizio di colpevolezza dell'imputato per il reato di violenza sessuale, a prescindere dal fatto che il teste abbia consapevolmente assistito o meno alla materiale realizzazione delle condotte abusanti, realizzate all'interno della cella sul letto a castello ove era solita dormire la parte offesa. Il giudice *a quo* ha infatti posto in rilievo le frasi proferite dall'imputato nei confronti della persona offesa riportandole testualmente e dimostrando di averle, all'esito di un'accurata analisi, valutate in termini di intimidazione.

1.3. Infine, per quanto concerne la doglianza relativa alla revoca della lista testi e alla mancata acquisizione del verbale di interrogatorio, si rammenta che dai verbali di udienza del 21/03/2018 e del 16/04/2019 emerge che su accordo delle parti, si è acquisito il verbale di interrogatorio reso dall'imputato; che il difensore di fiducia della persona offesa ha rinunciato al teste _____; che nulla in proposito hanno osservato le altre parti in ordine a tale rinuncia; che pertanto è stata revoca l'ordinanza ammissiva della prova.

2. Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., solo l'onere delle spese del procedimento, e non anche quello del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla refusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Messina con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.



Così deciso in Roma, all'udienza de 8 febbraio 2023.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Maria Beatrice Magro

Elisabetta Rosi



In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art 52 d. lg. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge.

